

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI NEI LUOGHI DI
LAVORO
D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 ART. 17 E 28**

**COMUNE DI FONDI
(CIMITERO DI FONDI LT)**

Documento Unico

di Valutazione dei Rischi Interferenti

INDICE

PREMESSA	5
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196	6
METODO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	7
DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEDE DI LAVORO	13
DEFINIZIONI DELLE FIGURE AZIENDALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81 /08 D.LGS. 81/08 ART. 2	15
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81 /08 D.LGS. 81/08 ART. 18	16
ELENCO DEI LAVORATORI	19
INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI D.LGS. 81/2008, ART. 28 COMMA 1 LETTERA f)	20
LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI D.LGS. 81/2008, ART. 28 COMMA 1	21
LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE ED ETÀ D.LGS. 81/2008, ART. 28 COMMA 1	22
LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESE D.LGS. 81/2008, ART. 28 COMMA 1	22
DITTE ESTERNE E DUVRI	23
CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 26)	23
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI	24
INFORMAZIONE AI LAVORATORI (ART. 36)	24
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37)	25
SORVEGLIANZA SANITARIA ART. 41	26
GESTIONE DELLE EMERGENZE D. LGS. 81/2008 – TITOLO I CAPO III SEZIONE VI	28
PREVENZIONE INCENDI (ART. 46)	28
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL RLS D. LGS. 81/2008 – TITOLO I CAPO III SEZIONE VII	29
DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA D. LGS. 81/2008 – TITOLO I CAPO III SEZIONE VIII	30
TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 53)	30
ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI FATTORI DI RISCHIO	31
LOCALI DI LAVORO D. LGS. 81/2008 – TITOLO II ART. 63	32
VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI LOCALI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ALLEGATO IV D. LGS. 81/2008	32
1.1 STABILITÀ E SOLIDITÀ	32
1.2 ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE	32
1.3 PAVIMENTI, MURI, SOFFITTE E FINESTRE	32
1.4 VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI	33
1.5 VIE E USCITE DI EMERGENZA	33
1.6 PORTE E PORTONI	33
1.7 SCALE	33
1.8 POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI	33
1.9 MICROCLIMA	34
1.10 ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE	34
1.11 LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE	34
1.12 SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO	34
1.13 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI	35

1.14 DORMITORI	35
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI	35
- VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS	35
- MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE	35
- PRIMO SOCCORSO	35
BARRIERE ARCHITETTONICHE	36
ATTREZZATURE DI LAVORO D. LGS. 81/2008 – TITOLO III – ALLEGATO V	37
PRINCIPI ERGONOMICI DEL LAVORO (ART. 15 COMMA 1 LETT. D)	37
ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE (ART. 69 SS.)	37
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ART. 74 SS.)	38
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (ART. 80 SS.)	38
PROTEZIONI DAI FULMINI (ART. 84)	45
LAVORI IN QUOTA (ART. 107 SS.)	45
SCALE (ART. 113)	45
USO DI AUTOVEICOLI AZIENDALI (ART. 69 SS.)	46
RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI MERCI ACCATASTATE	46
RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI SCAFFALATURE INDUSTRIALI	46
RISCHI CONNESSI A CANCELLI E SERRAMENTI AUTOMATICI	47
RISCHI CONNESSI A LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AEREE	47
RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO	47
RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	48
SEGNALETICA DI SICUREZZA D. LGS. 81/2008 – TITOLO V	49
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 161 SS.)	49
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.LGS. 81/2008 – TITOLO VI	49
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (ART. 167 SS.)	49
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI D.LGS. 81/2008 – TITOLO VII	52
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 174 SS.)	52
SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO (ART. 175 SS.)	52
SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 176 SS.)	52
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART. 177 SS.)	52
AGENTI FISICI D. LGS. 81/2008 – TITOLO VIII	54
MICROCLIMA (ART. 180 SS.)	54
ATMOSFERE IPERBARICHE (ART. 180 SS.)	54
INFRASUONI (ART. 180 SS.)	54
ULTRASUONI (ART. 180 SS.)	54
ESPOSIZIONE AL RUMORE (ART. 187 SS.)	54
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI (ART. 199 SS.)	55
ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (ART. 180 E 206 SS.)	55
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ART. 180 E 213 SS.)	55
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI (D.LGS. 17.3.95 N. 230)	56
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE NATURALI	56
SOSTANZE PERICOLOSE D. LGS. 81/2008 – TITOLO IX	58
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (ART. 221 SS.)	58
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (ART. 233 SS.)	58
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'AMIANTO (ART. 246 SS.)	58
AGENTI BIOLOGICI D. LGS. 81/2008 – TITOLO X	59
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (ART. 266 SS.)	59
RISCHIO BIOLOGICO NEGLI UFFICI	59
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE D. LGS. 81/2008 – TITOLO XI	61
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (ART. 287 SS.)	61
RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO D. LGS. 81/2008 ART. 28 ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004	61
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PER MANSIONE	62
MANSIONE: IMPIEGATI	66
TABELLE DI CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO	67
PROGRAMMA DELLE MISURE MIGLIORATIVE PER LA SICUREZZA E INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI INCARICATI PER L'ATTUAZIONE	68
LAVORO IN SICUREZZA IN UFFICIO	70

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, consultati il RLS e i lavoratori, a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, e attua il disposto dell'art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che ha riordinato le norme vigenti in un unico testo normativo.

Obiettivo del documento è di rilevare i punti critici presenti nel luogo di lavoro e nell'attività svolta, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione che risultino maggiormente idonee a eliminare o a ridurre i rischi presenti per i lavoratori.

La valutazione è stata effettuata con riguardo a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Il presente documento contiene:

- La relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, e i criteri adottati per la valutazione stessa;
- L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a);
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Sono inoltre rispettate le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli del decreto legislativo 81/2008.

La valutazione dei rischi e il relativo documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione all'evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il presente documento deve essere custodito presso la sede alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29 comma 4).

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del decreto legislativo 81/2008, ivi compreso il presente documento, sono effettuati nel pieno rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 1 ultimo periodo).

METODO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- **PREMESSA**

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è l'adempimento preliminare alle fasi che concernono l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e la programmazione temporale della loro adozione.

In sintesi, le tre fasi fondamentali per l'applicazione della normativa per la sicurezza sono:

1. Valutazione dei rischi
2. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione
3. Programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

2. DEFINIZIONI

Il decreto legislativo 81/2008, art. 2, fornisce le definizioni di alcune parole chiave per la comprensione del testo normativo:

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

- **RIFERIMENTI NORMATIVI**

La normativa di riferimento per la Valutazione dei rischi comprende:

- leggi vigenti
- norme internazionali di buona tecnica.

- **OBIETTIVI**

Gli obiettivi della valutazione dei rischi sono:

- mettere a fuoco le condizioni di sicurezza nei vari aspetti dell'attività lavorativa;
- verificare la conformità di tali condizioni alla normativa vigente e cogente;
- stabilire i provvedimenti utili a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché le azioni volte a migliorare nel tempo anche il benessere nel luogo di lavoro.

- **METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE**

Il metodo di valutazione deve soddisfare alcuni requisiti essenziali:

1. **Sistematicità**, al fine di garantire l'identificazione di tutti i possibili rischi presenti; più in dettaglio, questo include due momenti concettualmente distinti:

- individuazione e caratterizzazione delle *fonti potenziali di pericolo* (sostanze, macchinari, agenti nocivi, etc.). Questa fase permette di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico ed organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori. Il rischio si genera nel caso in cui, evidentemente, siano presenti lavoratori esposti a una o più delle fonti individuate;
- individuazione e caratterizzazione dei *soggetti esposti*: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di pericolo ed individuazione del tipo di esposizione in funzione di una serie di parametri:
 - livello di informazione e formazione,
 - organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza,
 - influenza dei fattori ambientali e psicologici;
 - presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettiva;
 - presenza e adeguatezza di dispositivi di protezione individuale;
 - presenza e adeguatezza di piani di emergenza, evacuazione, soccorso;
 - sorveglianza sanitaria.

2. **Giudizio** del livello di gravità del rischio e quindi di conformità della situazione in essere rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi.
3. **Individuazione delle misure** di prevenzione e protezione da attuare in base ai risultati della valutazione.
4. **Programmazione** degli interventi con priorità definita dalla gravità del fattore di rischio da eliminare o ridurre.
5. **Focalizzazione** di specifici rischi che necessitano di valutazioni fondate su indagini matematiche e scientifiche (misurazioni, calcoli ecc.).

Sulla base di tali requisiti, è stato elaborato un metodo d'indagine strutturato in tre fasi di verifica:

- Identificazione dei fattori di rischio
- Identificazione dei lavoratori esposti
- Stima dell'entità dell'esposizione.

5.1. Fase 1: Identificazione dei Fattori di Rischio

In questa fase si mettono a fuoco i rischi connessi con l'attività dell'azienda, partendo da un esame sistematico dei processi di lavorazione e delle mansioni dei lavoratori, alla luce della normativa nazionale e delle attuali conoscenze scientifiche in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

I fattori di rischio possono raggrupparsi in tre categorie:

- *RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI*

Questa categoria comprende i fattori di rischio che possono essere causa di incidenti e infortuni, nonché di lesioni fisiche di diversa entità a danno dei lavoratori. Sono stati suddivisi nelle seguenti classi:

- Aree di transito
- Spazi igienico-sanitari
- Spazi di lavoro
- Scale
- Macchine e impianti
- Attrezzi manuali
- Manipolazione manuale di oggetti
- Immagazzinamento di oggetti
- Impianti elettrici
- Apparecchi a pressione
- Reti e apparecchi distribuzione gas
- Apparecchi di sollevamento
- Mezzi di trasporto
- Rischi di incendio ed esplosione
- Rischi chimici.

- *RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI*

In questa categoria sono compresi i rischi derivanti da condizioni ambientali e di igiene del lavoro che possono comportare danni alla salute dei lavoratori esposti:

- Esposizione ad agenti chimici
- Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
- Esposizione ad agenti biologici
- Microclima dei locali di lavoro
- Esposizione a rumore
- Esposizione a vibrazioni meccaniche
- Movimentazione manuale dei carichi
- Esposizione a campi elettromagnetici
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- Esposizione a ultrasuoni
- Esposizione a infrasuoni
- Illuminazione naturale e artificiale
- Lavoro al videoterminale

- *RISCHI DERIVANTI DA ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI*

In questa categoria sono inclusi i fattori di rischio che hanno origine da difetti nell'organizzazione aziendale dei processi lavorativi, in quanto riguardano le misure generali di tutela e di prevenzione:

- Organizzazione del lavoro
- Compiti, funzioni e responsabilità

- Analisi, pianificazione e controllo
- Informazione formazione e addestramento
- Partecipazione dei lavoratori
- Norme e procedimenti di lavoro
- Manutenzione e collaudi
- Dispositivi di protezione individuale
- Emergenza, pronto soccorso
- Sorveglianza sanitaria.

- **Strumenti**

Sulla base della normativa in materia di sicurezza nel lavoro e degli standard internazionali di buona tecnica, nonché del buon senso ingegneristico, sono elaborate Liste di Controllo, una per ciascun fattore di rischio.

Si analizza ogni fattore di rischio mediante una Lista di Controllo costituita da una serie di punti di verifica, tenendo conto di due aspetti:

1. le forme che le fonti di pericolo possono assumere e le misure preventive e protettive che ciascuna di esse può o deve avere;
2. le misure di prevenzione e protezione per i soggetti a rischio, sia collettive sia individuali.

Da questo tipo di analisi si evince il livello di rischio esistente in relazione a ciascun fattore.

- **Fase 2: Identificazione dei Lavoratori esposti**

Il secondo punto fondamentale della valutazione è stabilire quali sono i lavoratori esposti ai vari fattori di rischio. Lo strumento principale è costituito dal mansionario, dal quale prende avvio una verifica sistematica dei seguenti aspetti:

1. modalità operative di svolgimento di ciascuna attività
2. entità della lavorazione
3. tempi della lavorazione
4. misure di sicurezza, di prevenzione e protezione.

5.4. Fase 3: Valutazione dell'esposizione

È la fase in cui si determina, sulla base dei dati raccolti nelle fasi precedenti, in che misura effettivamente i lavoratori siano esposti ai vari fattori di rischio. La valutazione si articola nei seguenti punti:

1. verifica del rispetto delle norme di sicurezza
2. verifica delle condizioni di lavoro: dall'analisi delle modalità operative, dell'entità e della durata delle diverse attività lavorative, e di tutti i fattori che possono avere influenza sulle caratteristiche dell'esposizione, si determina in quale misura e con quali modalità si verifica l'esposizione ad un determinato rischio per ciascuna attività lavorativa.

- **CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Per ottenere una stima dei valori di rischio, sono utilizzate le definizioni semiquantitative di due concetti: Probabilità e Danno.

Probabilità: indica la frequenza con cui può verificarsi un evento dannoso ed è in relazione con una carenza riscontrata nell'esame dei fattori di rischio; per la definizione della probabilità si tiene conto anche dei dati statistici e del giudizio di chi è direttamente impegnato nella specifica realtà lavorativa.

I livelli di Probabilità sono i seguenti:

- **Livello 1 – Bassa:** evento estremamente improbabile
- **Livello 2 – Medio-Bassa:** evento improbabile
- **Livello 3 – Media:** evento poco probabile
- **Livello 4 – Medio-Alta:** evento probabile
- **Livello 5 – Alta:** evento molto probabile.

La Probabilità è calcolata partendo da quattro fattori:

- Analisi storica degli eventi: **S**
- Analisi della tecnologia applicata: **T**
- Analisi dell'organizzazione: **O**
- Analisi della frequenza di esecuzione di un'attività: **F**

Per ciascun fattore sono definiti cinque livelli, secondo lo schema che segue:

S	T	O	F
1. L'evento non si è mai verificato	1. Si utilizza tecnologia di ottima qualità	1. Organizzazione del lavoro + Informazione e formazione di ottimo livello	1. Si effettua l'attività da 1 a 3 volte all'anno
2. L'evento si è verificato una volta	2. Si utilizza tecnologia di buona qualità	2. Organizzazione del lavoro + Informazione e formazione di buon livello	2. Si effettua l'attività da 1 a 2 volte ogni trimestre
3. L'evento si è verificato poche volte	3. Si utilizza tecnologia di discreta qualità	3. Organizzazione del lavoro + Informazione e formazione di discreto livello	3. Si effettua l'attività da 1 a 3 volte al mese
4. L'evento si è verificato diverse volte	4. Si utilizza tecnologia di sufficiente qualità	4. Organizzazione del lavoro + Informazione e formazione di sufficiente livello	4. Si effettua l'attività da 1 a 5 volte alla settimana
5. L'evento si è verificato molte volte	5. Si utilizza tecnologia di insufficiente qualità	5. Organizzazione del lavoro + Informazione e formazione di insufficiente livello	5. Si effettua l'attività giornalmente

Il calcolo della Probabilità è:

$$P = (S+T+O+F) / 4$$

Qualora il risultato non sia un numero intero, si considera il primo numero intero superiore.

Danno: la gravità del Danno richiede la competenza sanitaria, fa riferimento soprattutto alla reversibilità del danno e distingue tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

I livelli di Danno sono definiti come segue:

- **Livello 1 – Lieve:**
Evento con effetti trascurabili; lesioni o stati di malessere improbabili; infortunio o esposizione acuta con effetti rapidamente reversibili.
- **Livello 2 – Medio:**
Evento con danni fisici di media entità; infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile; esposizione cronica con effetti reversibili.
- **Livello 3 – Grave:**
Evento con danni fisici gravi; infortunio o esposizione acuta con effetti di parziale invalidità; esposizione cronica con effetti irreversibili o invalidanti.
- **Livello 4 – Molto grave:**
Evento con pericolo per la vita di una persona; infortunio o esposizione acuta con effetti letali o invalidità permanente; esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
- **Livello 5 – Gravissimo:**
Evento con pericolo per la vita di più persone.

Rischio: determinati i livelli della Probabilità e del Danno, si calcola il livello di rischio mediante la formula:

$$R = P \times D$$

Il livello di Rischio consente poi di stabilire la Priorità da assegnare ai relativi interventi di prevenzione e protezione; i livelli di rischio sono divisi in 4 gradi di Priorità secondo lo schema che segue:

- **R > 16 : Livello di rischio Altissimo → Priorità 1**

- $11 \leq R \leq 16$: Livello di Rischio Alto → **Priorità 2**
- $6 \leq R \leq 10$: Livello di Rischio Moderato → **Priorità 3**
- $1 \leq R \leq 5$: Livello di Rischio Basso → **Priorità 4**

Le Priorità indicano:

- **Priorità 1: interventi e misure da attuare immediatamente**
- **Priorità 2: interventi e misure da attuare con urgenza**
- **Priorità 3: interventi e misure da programmare nel breve/medio termine**
- **Priorità 4: interventi e misure da valutare nella programmazione.**

MATRICE DEL RISCHIO		PROBABILITÀ				
		1 Bassa	2 Medio- Bassa	3 Media	4 Medio-Alta	5 Alta
D	1 Lieve	LIEVE	LIEVE	LIEVE	LIEVE	LIEVE
	A 2 Medio	LIEVE	LIEVE	MEDIO	MEDIO	MEDIO
N	3 Grave	LIEVE	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
N	4 Molto Grave	LIEVE	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
O	5 Gravissimo	LIEVE	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO

- **SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Per ciascuna attività lavorativa si elabora una scheda di valutazione del rischio a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; la scheda deve essere approvata dal Datore di Lavoro.

8. MODIFICHE

Eventuali modifiche da apportare al processo produttivo, l'inserimento di nuove mansioni o di nuove attività devono essere considerate preventivamente ai fini della valutazione dei rischi.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvede all'aggiornamento delle schede di valutazione dei rischi ed elabora le schede per le nuove attività.

Qualsiasi modifica da effettuare tiene conto della migliore tecnologia disponibile sul mercato, compatibilmente con le risorse economiche, per assicurare il massimo grado di sicurezza possibile nel processo lavorativo.

Qualsiasi modifica rispetto a quanto riportato nel presente documento deve essere tempestivamente comunicata dal Datore di lavoro al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

9. RIESAME DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento di Valutazione dei Rischi è soggetto a revisione periodica. La revisione comporta un riesame della valutazione di ogni singolo rischio, al fine di rilevare se siano intervenute variazioni di qualsiasi tipo e se i provvedimenti programmati siano stati attuati e con quali risultati.

Ad ogni riesame, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvede alla sostituzione del vecchio documento di valutazione con la nuova edizione; ogni edizione revisionata reca la data aggiornata.

I documenti anteriori sono archiviati a cura del Datore di lavoro.

10. DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Il Documento di Valutazione dei Rischi è custodito presso l'azienda a cura del Datore di lavoro ed è tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di ricevere copia del documento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. E.

L'eventuale distribuzione di copie sarà effettuata a discrezione del datore di lavoro e nel rispetto della normativa vigente.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEDE DI LAVORO		
Ragione sociale:		Comune di Fondi
Sede legale		Piazza Municipio 1- Fondi (LT)
Unità operativa		Piazza Municipio 1 - Fondi (LT)
Partita IVA		01061770598
Codice fiscale		81003290590
Riferimenti telefonici	Telefono	0773-5071
	Fax	0773-507442
Codice ISTAT		059007
C.C.N.L. applicato		Enti Locali
Web		www.comunedifondi.it
Datore di lavoro Dirigente Responsabile del Servizio		Ing. Gianfranco Mariorenzi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)		
Medico Competente		
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza		
Numero lavoratori addetti all'unità produttiva		
Addetti Squadra Primo Soccorso		
Addetti Squadra Antincendio		
Tipologia dell'attività		Amministrativa e tecnica
Orario di lavoro		

Dati relativi all'attività in appalto

Committente del servizio:	Comune di Fondi (LT)
Responsabile di procedimento:	Sig. Claudio Saccoccio

Descrizione delle attività affidate in appalto	
<p>L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per la gestione del cimitero comunale del Comune di Fondi e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La manutenzione e custodia degli immobili, degli impianti; • i servizi cimiteriali propriamente detti e meglio definiti nell' art. 12 del capitolato d'appalto; <p>Ogni prestazione è comprensiva delle prestazioni d'opera, di tutti i materiali, macchine, attrezzi, attrezzature, carburanti ed ogni altro materiale di consumo e di protezione sia per gli utenti che per le maestranze comprensivo del materiale occorrente per le estumulazioni in scadenza.</p>	
Luogo di svolgimento del servizio oggetto d'appalto	
Cimitero Comunale del Comune di Fondi	
Data di inizio del servizio	Dalla data di stipula del contratto
Data di fine del servizio	Anni 3 (tre) anni, con facoltà di rinnovo per altri 2 (due) anni e con proroga tecnica di 8 (otto) mesi
Durata delle attività oggetto del servizio	Anni 3 (tre) anni, con facoltà di rinnovo per altri 2(due) anni e con proroga tecnica di 8 (otto) mesi
Importo annuo presunto dell'appalto	Euro 586.238,00 oltre I.V.A
Costi per la sicurezza complessivi per intera durata dell'appalto	Euro 17.587,14 oltre I.V.A.

**DEFINIZIONI DELLE FIGURE AZIENDALI
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81 /08**

D.LGS. 81/08 ART. 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 s.m.i., si intende per:

- a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; *il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266*; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; *il volontario che effettua il servizio civile*; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

<p style="text-align: center;">OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81 /08</p>

D.LGS. 81/08 ART. 18

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile

ENTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO DELL'AZIENDA AZIENDA
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI LATINA
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO di Latina
PUBBLICA SICUREZZA di Latina
INAIL sede di Latina

ELENCO DEI LAVORATORI

NOMINATIVO	GENERE (M o F)	ETA'	PAESE DI PROVENIENZA	CONT RATT O APPLI CATO *	MANSIONE PRINCIPALE

**INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI
A RISCHI SPECIFICI**

D.LGS. 81/2008, ART. 28 COMMA 1 LETTERA f)

La legge prescrive l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Nella sede, i lavoratori sono esposti ai rischi di cui al titolo VII del D.Lgs. 81/08 "Attrezzature munite di videoterminali". L'analisi dei rischi è riportata all'apposito paragrafo (ved. *Infra*).

I lavoratori con mansioni di operaio specializzato seppellitore potrebbero essere soggetti a rischio biologico, occorre pertanto consultare il medico competente per la sorveglianza sanitaria.

I lavoratori non devono eseguire mansioni per le quali non siano stati informati, formati e addestrati.

RISCHI DERIVANTI DA LAVORO IN SOLITUDINE

Nella sede non si svolge lavoro in solitudine.

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Nella sede non sussiste rischio di annegamento.

RISCHI NEI LAVORI SUBACQUEI

Nella sede non si svolgono lavori subacquei.

RISCHIO DI SEPPELLIMENTO

Nella sede non sussiste il rischio di seppellimento.

RISCHI PER USO ESPLOSIVI

Nella sede non si utilizzano esplosivi.

RISCHI CONNESSI AL LAVORO IN SOTTERRANEO

Nella sede non si svolge lavoro in sotterranei.

RISCHI CONNESSI A LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO (ART. 66 E 121)

LAVORI IN SPAZI CONFINATI D.P.R. 177/2011

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o "spazi confinati".

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati, in possesso dei seguenti requisiti:

- integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- applicazione dell'art. 21 comma 2 nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinati o confinati; tale requisito è necessario per il preposto;

- informazione e formazione di tutto il personale specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e di aggiornamento.;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti confinati, e attestati delle attività di addestramento all'uso corretto dei medesimi;
- attestati delle attività di addestramento di tutto il personale impiegato per attività in ambienti confinati, relative alla applicazione delle procedure di sicurezza specifiche;
- integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore;
- eventuali subappalti devono essere espressamente autorizzati dal datore di lavoro committente

È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, ovvero, senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

I lavoratori del comune non effettuano lavori in ambienti sospetti di inquinamento.

<p>LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI D.LGS. 81/2008, ART. 28 COMMA 1</p>

Alcune tipologie di lavoratori sono tutelate da leggi specifiche, alle quali occorre fare riferimento anche per la valutazione dei rischi.

Per lavoratori esposti a rischi particolari si intendono: lavoratori atipici, minorenni, lavoratrici madri, gestanti o puerpere, disabili, adibiti a lavoro notturno, rischi collegati allo stress lavoro-correlato (secondo l'accordo europeo 8 ottobre 2004), rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, per i quali occorre ottemperare alle prescrizioni delle leggi specifiche, in particolare:

- Lavoratori atipici: D.Lgs. 276/2003;
- Lavoro minorile: D.Lgs. 345/1999;
- Lavoratrici gestanti: D.Lgs. 36.3.2001 n. 151;
- Lavoratori disabili: Circ. min. int. 1.3.2002 n. 4;
- Lavoro notturno: D. Lgs. 532/1999;
- Apprendisti: D. M. Lavoro 20 maggio 1999.

LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTI ATIPICI EX D. LGS. 276/2003
D.LGS. 81/2008, ART. 28 comma 1

Nella sede non sono attualmente applicati contratti atipici.

LAVORATORI MINORI

D.LGS. 81/2008, ART. 28 comma 1

Nella sede non sono attualmente presenti lavoratori minori.

LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI

D.lgs. 81/2008, art. 28 comma 1

Nella sede non sono attualmente presenti lavoratori diversamente abili.

LAVORATRICI GESTANTI

D.LGS. 81/2008, ART. 28 comma 1

Le lavoratrici in stato di gravidanza sono tutelate dal D.Lgs. 151/2001.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Per le lavoratrici gestanti o puerpere applicare il D. Lgs. 151/2001 e valutare i rischi specifici.

<p>LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE ED ETÀ</p>

<p>D.LGS. 81/2008, ART. 28 COMMA 1</p>
--

I fattori di rischio connessi al genere e all'età dei lavoratori devono essere considerati nell'ambito delle specifiche valutazioni dei rischi dove esistano limiti di esposizione e aspetti di sicurezza diversi in base al genere e all'età (movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti, esposizione a piombo ecc.). Sarà compito del medico competente considerare questi fattori nei casi previsti dalla normativa, qualora lo richieda la valutazione del rischio considerato o qualora si debba valutare lo stato di salute in relazione all'età.

<p>LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESE</p>
--

<p>D.LGS. 81/2008, ART. 28 COMMA 1</p>
--

Per le possibili correlazioni tra rischi per la salute e la sicurezza e provenienza da altri paesi occorre valutare i fattori legati alla comunicazione e alla cultura, che possono potenziare o creare ulteriori rischi, e che devono quindi essere analizzati e risolti prima dell'inserimento al lavoro o nei primi mesi di lavoro, tramite interventi di formazione e di mediazione culturale adeguate.

Tali misure saranno applicate in azienda all'atto dell'assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, attualmente non presenti.

DITTE ESTERNE E DUVRI

CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE (ART. 26)

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda:

- verifica l'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da affidare, mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- i datori di lavoro coordinano le misure di sicurezza informandosi reciprocamente sui rischi da interferenze.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate o da adottare per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Presso la sede svolgono attività le seguenti ditte esterne/lavoratori autonomi:

IMPRESA / LAV. AUTONOMO	TIPO DI ATTIVITÀ	LOCALI FREQUENTATI	ORARIO	PRESENZA LAVORATORI COMMITTENTE

Il tipo di attività svolta dalle ditte esterne e le modalità organizzative coordinate dalla sede non comportano rischi da interferenze che richiedano l'elaborazione del DUVRI. Il personale delle ditte esterne deve essere munito di tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26 comma 8.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
--

INFORMAZIONE AI LAVORATORI (ART. 36)

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'Istituzione;
- b) sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed emergenza;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi (art. 45 e 46);
- d) sui nominativi del RSPP e del medico competente;
- e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le norme e le disposizioni aziendali in materia;
- f) sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- g) sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Per i lavoratori immigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata.

**PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Il datore di lavoro provvede alla formazione e informazione dei lavoratori sui rischi inerenti le attività svolte nell'Istituzione e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, tramite incontri con il medico competente. Gli incontri sono programmati con cadenza biennale per tutti i lavoratori e con cadenza triennale per i lavoratori addetti alle emergenze (lotta antincendio e primo soccorso).

Gli incontri sono organizzati con una fase informativa (corso del RSPP) seguita da una fase di verifica e confronto con i lavoratori.

Argomenti da trattare durante i corsi ai sensi del D.Lgs. 81/08:

- 1. l'andamento degli infortuni;*
- 2. l'aggiornamento sui rischi per la salute e la sicurezza relativi all'attività specifica svolta in Istituto;*
- 3. le normative di sicurezza e i relativi aggiornamenti;*
- 4. le misure di prevenzione e protezione attuate dall'Istituto;*
- 5. l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro;*
- 6. utilizzo di videoterminali;*
- 7. l'esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni/mutageni;*
- 8. l'esposizione al rumore, alle vibrazioni meccaniche, ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali, microclima, infrasuoni e ultrasuoni;*
- 9. il pronto soccorso, la prevenzione incendi, l'evacuazione delle aree di lavoro e le relative procedure di gestione delle emergenze;*
- 10. il significato della segnaletica di sicurezza.*

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI (ART. 37)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e di sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, ecc.;
- rischi riferiti alle mansioni, misure di prevenzione e protezione specifici.

La formazione e l'addestramento specifico ove previsto devono avvenire:

- all'inizio del rapporto di lavoro;
- cambiamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose.

L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

I dirigenti devono effettuare una specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e gestione emergenze devono ricevere formazione specifica.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. L'aggiornamento è regolato dai contratti collettivi nazionali.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

La formazione dei lavoratori deve essere effettuata ai sensi dell'Accordo 21 dicembre 2011.

SORVEGLIANZA SANITARIA ART. 41

Scopo principale della moderna medicina del lavoro è quello di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro stesso, più che riconoscere, peraltro sempre tardivamente, l'insorgenza di eventuali malattie professionali.

Questa prevenzione, oltre che con una corretta applicazione dei principi di igiene del lavoro, generici o specifici, è ottenuta anche con una corretta esecuzione della sorveglianza medica, mirata in particolare alla formulazione di un giudizio di idoneità al lavoro specifico che tenga conto di tutte le caratteristiche psicofisiche del lavoratore confrontate con il particolare contesto lavorativo.

La normativa richiede sempre il possesso dell'idoneità al lavoro specifico per l'addetto a lavori a rischio.

L'obbligo della sorveglianza sanitaria, adempimento a carico del Datore di Lavoro, qualsiasi sia il numero di lavoratori dipendenti o assimilati, ovvero che questi siano assunti a tempo parziale o a tempo determinato, discende dall'applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, il quale prevede l'effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente (nominato dal datore di lavoro) *"nei casi previsti dalla legge"*.

La funzione di medico competente può essere svolta esclusivamente da medici specialisti, con specializzazione in medicina del lavoro o assimilate; ogni ordine provinciale dei medici ha un elenco aggiornato di tali specialisti.

Per ciò che riguarda i *"casi previsti dalla legge"*, occorre fare riferimento alla presenza di determinati rischi per la salute del lavoratore, consistenti principalmente in:

- rischio da uso di videoterminali (per un'operatività superiore alle 20 ore settimanali);
- movimentazione manuale dei carichi;
- agenti chimici tossici, nocivi o cancerogeni;
- agenti biologici;
- rumore o vibrazioni.

La **sorveglianza sanitaria** comprende:

a) accertamenti preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui sopra comprendono esami clinici e biologici nonché indagini diagnostiche, mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente.

Al di là delle implicazioni eventualmente derivanti dalla mancata osservanza della normativa (si rammenta che la quasi totalità delle inadempienze in materia di sicurezza ed igiene del lavoro commesse dal datore di lavoro comporta sanzioni di carattere penale), una sorveglianza sanitaria correttamente effettuata, individuando preventivamente nel lavoratore eventuali problemi fisici pregressi o addirittura estranei all'attività lavorativa, può evitare all'azienda (e quindi al datore di lavoro stesso) aumenti nei premi assicurativi nel caso di malattie professionali sospette e eventuali rivalse da parte dell'ente assicurativo pubblico.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Nel presente caso, la sorveglianza sanitaria deve essere attuata per i lavoratori che utilizzano attrezzature con videoterminale per almeno 20 ore settimanali, come prescritto dall'art. 176.

I lavoratori con mansioni di operaio specializzato seppellitore potrebbero essere soggetti a rischio biologico, occorre pertanto consultare il medico competente per la sorveglianza sanitaria.

GESTIONE DELLE EMERGENZE D. LGS. 81/2008 – TITOLO I CAPO III SEZIONE VI
--

Ai sensi dell'art. 43, il datore di lavoro ha provveduto ai seguenti adempimenti:

- ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione e primo soccorso, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici presenti, secondo i criteri previsti dai decreti di cui all'art. 46;
- ha dato istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonare il luogo di lavoro.

INTERVENTI DA ATTUARE

- le attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, devono essere conformi alle prescrizioni del DM 388/2003 e successive modifiche.

PREVENZIONE INCENDI (ART. 46)

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro prescritti dal decreto ministeriale 10.3.1998.

NORMATIVA SPECIFICA

Il D.M. 10.03.1998 *Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, prescrive le seguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi di incendio:

- valutazione dei rischi di incendio,
- piano di emergenza,
- nomina degli addetti alla Squadra Antincendio e Gestione dell'emergenza,
- corso di informazione e formazione per la Squadra Antincendio,
- corso di informazione e formazione per tutti i lavoratori;
- esercitazione annuale antincendio per tutti i lavoratori.

Gli addetti alla Squadra antincendio ed emergenza devono partecipare ad un corso di formazione ai sensi dell'allegato IX del D.M. 10.3.98.

MISURE DI PREVENZIONE

Verificare se è presente in uno stesso locale una quantità di carta superiore a 50 quintali; in tal caso occorre richiedere il Certificato Prevenzione Incendi al Comando dei Vigili del fuoco di Latina per il punto 43 del D.M. 16.2.1982 all. VI.

Installare un estintore a CO2 presso i quadri elettrici.

INTERVENTI DA PROGRAMMARE

- Ripetere il corso di informazione e formazione per gli addetti antincendio ogni tre anni;
- effettuare aggiornamento del corso di formazione per gli addetti al Primo Soccorso a cura del medico competente, ogni tre anni.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL RLS
D. LGS. 81/2008 – TITOLO I CAPO III SEZIONE VII

Presso la sede è stato eletto dai lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori oppure è individuato per più aziende nel comparto produttivo o territoriale.

Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Le modalità di designazione o di elezione del RLS, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Il numero minimo di RLS è di un rappresentante per aziende (o u. p.) sino a 200 lavoratori.

Il RLS ha le seguenti attribuzioni:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o u.p.;
- c) è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti alla prevenzione incendi, gestione emergenze e primo soccorso, e del medico competente;
- d) è consultato in merito alla formazione di cui all'art. 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine e impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee e tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di norma sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLS, su sua richiesta, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

Il RLS è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto 196/2003 (tutela dati personali) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel

documento di valutazione dei rischi e di cui viene a conoscenza durante l'esercizio delle sue funzioni.

La nomina del RLS deve essere comunicata all'INAIL attraverso il modulo telematico disponibile sul sito internet dell'ente.

Il rappresentante deve ricevere adeguata formazione e informazione in materia di sicurezza e salute concernente i rischi specifici del proprio ambito lavorativo, con un corso della durata minima di 32 ore iniziali, con successivi aggiornamenti periodici disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell'art. 37 comma 11.

<p style="text-align: center;">DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA D. LGS. 81/2008 – TITOLO I CAPO III SEZIONE VIII</p>

TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 53)

È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo, alle modalità di cui al comma 2.

La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi del comma 6, è tenuto il registro infortuni, vidimato dalla ASL territorialmente competente, nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione del D. Lgs. 81/2008.

Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come mod. dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso la ASL competente per territorio e conservato, a disposizione dell'organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.

**ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO
E DEI FATTORI DI RISCHIO**

LOCALI DI LAVORO
D. LGS. 81/2008 – TITOLO II ART. 63

CARATTERISTICHE GENERALI

CIMITERO VIA ANXUR:

I locali di lavoro sono in muratura e si sviluppano al piano terreno; oltre all'ufficio amministrativo, alla camera mortuaria e all'annessa sala autopsie, si utilizzano i locali della dipendenza, facenti parte del corpo di fabbrica della chiesa e comprendenti: corridoio usato come magazzino attrezzi giardinaggio, spogliatoio, refettorio, deposito attrezzi per lavori cimiteriali e servizi igienici.

L'accesso alla dipendenza avviene mediante n. 2 gradini in pietra di alzata rispettivamente cm 17 e 14; la porta d'ingresso è in metallo e misura cm 73x180.

Nella sede svolgono attività continuativa n. 4 lavoratori.

**VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI LOCALI ALLE PRESCRIZIONI
DELL'ALLEGATO IV D. LGS. 81/2008**

1.1 STABILITÀ E SOLIDITÀ

1.1.1. Il fabbricato deve essere munito di certificato di agibilità.

1.1.6. I locali sono mantenuti puliti; la pulizia deve essere eseguita in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro non sono presenti depositi di rifiuti o di materiali con emanazioni insalubri.

1.1.8. Le strutture metalliche degli edifici e gli apparecchi all'aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

1.2 ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE

1.2. L'altezza, la superficie e la cubatura di tutti i locali di lavoro chiusi sono conformi alle prescrizioni di legge.

1.2.5. I locali destinati a uffici sono conformi ai limiti di altezza individuati dalla normativa urbanistica vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro è tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

1.3 PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI E FINESTRE

1.3.1. I locali devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. sono sufficientemente difesi contro gli agenti atmosferici;

1.3.1.3. sono asciutti e difesi contro l'umidità in maniera sufficiente;

1.3.1.4. le superfici dei pavimenti possono essere lavate per assicurare adeguate condizioni di igiene;

1.3.1.5. i pavimenti sono fissi e stabili e privi di piani inclinati, cavità o protuberanze.

1.3.5. Le pareti sono a tinta chiara.

- 1.3.6. Non ci sono pareti trasparenti o traslucide.
- 1.3.7. Le finestre possono essere aperte e chiuse senza pericolo dai lavoratori.
- 1.3.8. La pulitura delle finestre non deve comportare pericoli per gli addetti alle pulizie né per i lavoratori.

1.4 VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI

- 1.4.6. Verificare se sono presenti zone di pericolo; se presenti, rimuoverne le cause o segnalarle adeguatamente.
- 1.4.10. I pavimenti devono essere sgombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.

1.5 VIE E USCITE DI EMERGENZA

- 1.5.1. Le vie e le uscite di emergenza devono essere individuate nelle planimetrie allegare al piano di emergenza (si veda documento rischi incendio D.M. 10.3.98).
- 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono essere sempre sgombre.
- 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza dalle persone presenti.
- 1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza sono adeguate alle dimensioni del luogo di lavoro e alla loro destinazione d'uso, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti.
- 1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza sono conformi alla normativa antincendio.
- 1.5.6. Le porte presenti sulle uscite di emergenza sono apribili nel verso dell'esodo e munite di maniglione antipánico.

MISURE DI PREVENZIONE

Attenersi a quanto previsto dall'eventuale C.P.I. e comunque attenersi alle norme generali di prevenzione incendi per le attività soggette.
Verificare che tutti i lavoratori ed eventuali altre persone presenti possano evacuare rapidamente e in piena sicurezza in caso di emergenza.

1.6 PORTE E PORTONI

- 1.6.1. Le porte dei locali di lavoro, per dimensioni, materiali e posizione, consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.7 SCALE

- 1.7.1.1. Le scale fisse a gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
- 1.7.1.2. Le scale sono provviste, sui lati aperti, di parapetto normale.
- 1.7.1.3. Non sono presenti scale a pioli fissate su pareti o su strutture verticali con inclinazione maggiore di 75°.

1.8 POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI

- 1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio non necessitano di difese contro la caduta di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

1.8.3. I luoghi esterni devono essere organizzati in modo che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

1.9 MICROCLIMA

1.9.1.1. Nei locali di lavoro sono presenti finestre che consentono l'aerazione naturale.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Effettuare indagine microclimatica.

Eliminare rapidamente qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto ad inquinamento dell'aria respirata.

Installare zanzariere.

1.10 ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE

1.10.1. I locali dispongono di luce naturale e sono dotati di dispositivi per l'illuminazione artificiale.

1.10.5. I locali di lavoro, di servizio e i passaggi sono illuminati con luce naturale e artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità; in alcuni locali si verifica un eccessivo abbagliamento per l'assenza di dispositivi di regolazione della luminosità.

VERIFICHE DA EFFETTUARE

- Gli impianti devono essere adeguati e resi conformi alle normative vigenti.
- Le condizioni di illuminazione devono essere oggetto di misurazioni e valutazioni con apposita relazione tecnica e successivamente (se necessario) della sostituzione e/o ridistribuzione delle fonti luminose.
- Le sorgenti luminose o i loro riflessi non devono essere visibili al centro del campo visivo del posto di lavoro.
- Deve essere possibile la regolazione dell'illuminazione nell'ambiente di lavoro.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Effettuare indagine illuminotecnica naturale e artificiale.

1.11 LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE

1.11.1.2. Sono richiesti locali di riposo e refezione.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Mantenere puliti i locali di riposo e refezione.

Dotare i locali di arredi e attrezzature adeguati alle destinazioni d'uso.

1.12 SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO

1.12.1. Non sono presenti locali destinati a spogliatoi.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Dotare lo spogliatoio di armadietti a doppio scomparto per riporre separatamente abiti da lavoro e abiti civili.

1.13 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro è disponibile acqua potabile e per lavarsi.

1.13.3. Sono presenti gabinetti e lavabi con acqua corrente e mezzi per detergersi ed asciugarsi.

1.13.4.1. I servizi igienici devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori utilizzano i locali con cura e proprietà.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Verificare che le docce siano efficienti, che sia disponibile acqua calda e detergenti e dispositivi per il riscaldamento durante la stagione fredda.

1.14 DORMITORI

1.14.1. Non sono presenti e non sono necessari dormitori.

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1. Negli Uffici sono presenti inchiostri e toner per stampanti e fotocopiatrice.

- Le macchine stampanti e la fotocopiatrice, nonché i materiali di ricambio (cartucce inchiostro e toner) devono essere installati in un locale apposito, adeguatamente aerato, nel quale non ci siano lavoratori addetti ad attività continuativa.

- VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

Non sono presenti nel luogo di lavoro tubazioni, canalizzazioni o recipienti in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione ecc.

- MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

Sono installati estintori in numero non sufficiente.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

È necessario installare estintori in numero sufficiente e sottoporli a controllo periodico da parte di personale qualificato al fine di verificarne e mantenerne l'efficienza, nei seguenti locali:

- ufficio e obitorio del cimitero di via Anxur.

Esporre nei corridoi le planimetrie con le vie di fuga e le uscite di emergenza.

- PRIMO SOCCORSO

La sede deve essere dotata di cassetta di Primo Soccorso con il materiale previsto dal D.M. 388/2003.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili; l'obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori, i servizi igienici e i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori disabili.

ATTREZZATURE DI LAVORO D. LGS. 81/2008 – TITOLO III – ALLEGATO V

PRINCIPI ERGONOMICI DEL LAVORO (ART. 15 COMMA 1 LETT. D)

Sono stati valutati:

- la strutturazione degli spazi di lavoro, in modo da consentire agevole accesso e movimento;
- l'organizzazione razionale degli spazi di lavoro in relazione allo svolgimento dei cicli di lavorazione;
- la progettazione degli spazi di lavoro in modo da ridurre al minimo le posizioni incongrue: corrette postazioni di lavoro, razionale collocazione dei lavoratori e delle attrezzature, corretto posizionamento delle fonti luminose ecc.;
- per le caratteristiche ergonomiche delle attrezzature, per i parametri antropometrici e per la progettazione degli spazi di lavoro, si è fatto riferimento alle normative tecniche esistenti e agli standard nazionali o internazionali.
 - Requisiti per gli arredi:
 - I materiali e/o le attrezzature devono essere archiviati in apposite scaffalature.
 - Gli scaffali per libri o per altro materiale vanno disposti in modo da essere facilmente accessibili da parte degli allievi o di altri lavoratori in modo da limitare l'utilizzo di scale mobili portatili.
 - Le scaffalature non vanno sovraccaricate e va esposto un cartello indicante la portata.
 - Le scaffalature devono essere stabili.
 - Le scaffalature devono avere forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi si immagazzinano.

ATTREZZATURE DI LAVORO UTILIZZATE (ART. 69 SS.)

Ai sensi dell'art. 69, comma 1, si intende per

- a) attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro.

Per le attività cimiteriali si utilizzano:

- armadio di legno contenente i seguenti attrezzi:
- barra di ferro,
- sega,
- roncola,
- uncino.

Nella Sala Obitorio:

- carrelli e padelle portasalme,
- cella frigorifera,
- sollevatore per bare.

Per le attività di ufficio si utilizzano le seguenti attrezzature:

- computer,
- fotocopiatrice
- stampante
- spillatrice
- telefono
- telefax
- calcolatrice
- utensileria minuta da cancelleria.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Verificare che le attrezzature di lavoro abbiano i seguenti requisiti:
FOTOCOPIATRICI E TELEFAX:

- Le fotocopiatrici ed i fax devono essere dislocate/i in modo funzionale ed ordinato, in relazione alle esigenze lavorative.
- Devono essere dislocati in un ambiente ben aerato e sistemati in modo che vi sia lo spazio sufficiente per permettere un discreto movimento operativo.
- La manutenzione delle apparecchiature deve essere eseguita da ditte idonee con personale tecnico qualificato.
- Il funzionamento deve avvenire mediante normale accensione attraverso un pulsante di avvio apparecchiatura.
- L'operazione di rimozione dell'eventuale inceppamento della carta, deve avvenire con apertura del portello ed automatico blocco di sicurezza del funzionamento della stessa, con conseguente distacco dell'alimentazione (*Elettricità*).
- Deve essere evidenziato l'obbligo di utilizzo di appositi guanti protettivi usa e getta per le operazioni di rimozione della carta inceppata (*Dispositivi di protezione Individuale*).
- Per quanto riguarda il "corredo" in uso sulle scrivanie, in particolar modo forbici, taglierine, puntatrici, fermacarte, non si ritengono una fonte di rischio propria ma dovuta alla disattenzione nel loro utilizzo e al disordine.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ART. 74 SS.)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi che possono minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro (art. 74).

Per il lavoro negli uffici non sono richiesti DPI.

Per il lavoro di operatore cimiteriale sono richiesti i seguenti DPI:

- scarpe antinfortunistiche,
- stivali di gomma,
- guanti,
- camici da lavoro,
- tute monouso,
- maschere a carboni attivi.

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE (ART. 80 SS.)

Le apparecchiature e gli impianti elettrici presenti nei luoghi di lavoro:

- devono essere realizzati a regola d'arte secondo le normative vigenti;
- devono essere installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica, in particolare contatti elettrici diretti o indiretti, innesco e propagazione di incendi, sovratensioni ecc.
- I cavi e i fili elettrici devono essere in buono stato.
- I quadri elettrici devono essere distribuiti in maniera funzionale.
- I quadri elettrici generali devono essere chiusi.
- Non devono essere presenti fili volanti.
- Il livello di isolamento dei cavi, delle canalizzazioni e degli apparecchi elettrici deve essere adattato alle caratteristiche dei locali e al loro utilizzo.
- A servizio delle attrezzature presenti nella postazione di lavoro deve essere verificata l'idoneità di prese, prolunghe, raccordi.
- Gli impianti presenti nei laboratori, locali tecnici, palestre devono essere dimensionati in relazione alla particolare tipologia di utilizzo dei locali stessi e delle attrezzature presenti.

Pericolosità della corrente elettrica

In Italia avvengono mediamente circa 400 infortuni mortali per elettrocuzione ogni anno; più del doppio della media europea di decessi dovuti a infortuni elettrici per milione di residenti.

Il 4,5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale; questa percentuale è circa 30 volte maggiore di quella corrispondente all'insieme degli infortuni non elettrici.

Circa il 10,15% di tutti gli incendi hanno origine dall'impianto elettrico o dagli apparecchi elettrici utilizzatori; il che equivale ogni anno a circa cinquemila incendi "elettrici" nel nostro Paese.

Le cause più frequenti di tali incidenti sono:

- Caso fortuito
- Causa di forza maggiore
- Errori di progettazione e di realizzazione
- Inadeguata manutenzione e mancanza di controllo
- Impiego di materiale non conforme
- Errori comportamentali

Rischi derivanti dall'uso improprio di componenti elettrici

Spesso si fa un uso improprio di alcuni componenti elettrici o si abusa nel sollecitare l'impianto elettrico. Esempi comuni sono l'uso di adattatori multipli che permettono un assorbimento di potenza maggiore di quello sopportabile dalla presa, prolunghe con cavi di sezione molto piccola o sprovviste di cavo di terra o terminanti con adattatore multiplo, come la cosiddetta "ciabatta" con il conseguente surriscaldamento per effetto Joule.

Prese a spina, adattatori e prese multiple

Esistono oggi diversi tipi di prese (figura 1) alle quali vengono collegati, tramite le spine (figura 2), i vari apparecchi elettrici. Ai fini della sicurezza elettrica è fondamentale che le prese a 230V siano dotate di contatto di terra collegato al circuito di terra. E' inoltre indispensabile la presenza degli schermi di protezione ovvero coperchietti mobili in materiale plastico che otturano i due fori o alveoli delle prese in tensione e non il foro o alveolo di terra. Questi schermi si spostano solo quando entrambi gli spinotti di una spina li premono contemporaneamente. In questo modo viene impedito l'ingresso nelle prese di corpi metallici (fili di ferro, cacciaviti, chiodi, ecc.) diversi dalle spine.





TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CARATTERISTICHE
 A	TIPO A – Standard italiano (Passo piccolo)	$I < 10 \text{ A}$
 B	TIPO B – Standard italiano (Passo grande)	$I < 16 \text{ A}$
 C	TIPO C – Presa bivalente (Passo piccolo e grande)	$I < 16 \text{ A}$
 D	TIPO A – Standard tedesco (Tipo Siemens)	$I < 16 \text{ A}$

Figura 1: Caratteristiche dei tipi più comuni di prese

Per un uso in sicurezza delle prese, è importante seguire poche ma fondamentali regole:

- 1. Seguire la corretta procedura per l'inserimento ed il disinserimento delle spine nelle prese:** Nelle operazioni di inserimento e disinserimento delle spine nelle prese non bisogna mai toccare la spina con le mani bagnate e non si deve mai distaccarla tirandone il cavo elettrico.
- 2. Verificare se i fori delle prese di corrente hanno gli schermi di protezione:** Se non li hanno segnalarlo al settore Manutenzione dell'Ufficio Tecnico per farle sostituire con quelle provviste di schermi. Infatti, se mancano gli schermi protettivi, pezzi metallici inseriti nei fori possono entrare in contatto con parti pericolose attraversate da corrente.
- 3. Verificare se le prese e gli interruttori sono integri:** Se non lo sono segnalarlo al settore Manutenzione dell'Ufficio Tecnico per farli sostituire, perché possono costituire fonte di pericolo.
- 4. Verifica se le prese di corrente e gli interruttori sono ben fissati alle pareti:** Se non lo sono (vedi figura 3) segnalarlo al settore Manutenzione dell'Ufficio Tecnico per farli sostituire, perché possono costituire fonte di pericolo.




Figura 2: Tipi più comuni di spine




Figura 3: Esempio di presa non fissata correttamente alla parete

Adattatori

Gli adattatori sono dispositivi che possono essere utilizzati quando la spina dell'apparecchio da collegare non è compatibile con la presa dell'impianto elettrico. Sono costruiti in versione monoblocco, cioè con la spina e una o più prese contenute in uno stesso involucro non apribile, e devono essere conformi alle relative norme CEI. Non devono essere usati adattatori con spinotti piccoli da 10 A e fori grandi da 16 A (vedi figura 4) né devono essere utilizzati inseriti uno sull'altro.




Figura 4: Esempi di utilizzo degli adattatori

Gli adattatori si possono collegare ad apparecchi utilizzatori fino ad una potenza massima complessiva di 1500 W e solo per un uso temporaneo.

Le spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale (si veda la figura 5).

E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento viene esclusa la messa a terra.




Figura 5: Adattatore per presa Schuko

Prese multiple da tavolo e ciabatte

Sono dispositivi costituiti da una spina, un cavo flessibile ed un involucro contenente diverse prese, che possono essere utilizzati quando:

- le prese non sono sufficienti per soddisfare il numero degli apparecchi da collegare;
- le prese sono in posizione non facilmente accessibile.

Le prese multiple da tavolo e le ciabatte, rispetto agli adattatori, hanno il vantaggio di poter collegare contemporaneamente un numero maggiore di apparecchi, ma occorre sempre verificare che la loro potenza complessiva sia inferiore a quella indicata sulla presa multipla.

Non posizionare le prese multiple da tavolo e le ciabatte in luoghi dove possano essere danneggiate (calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.).

Per prevenirne l'uso improprio è conveniente richiedere alla sezione Manutenzione dell'Ufficio Tecnico l'installazione di prese fisse supplementari.

Tutte le prese multiple devono essere conformi alle relative norme CEI, come quelle dotate di marchio IMQ.

A garanzia della sicurezza, gli adattatori, le prese multiple da tavolo e le ciabatte non devono essere in nessun modo manomessi.

Adattatori multipli

Gli adattatori multipli consentiti dalle norme sono quelli con due sole prese laterali. L'altro tipo, con una terza presa parallela agli spinotti, viene considerato pericoloso perché consente l'inserimento a catena di più prese multiple (si veda la figura 6).




Figura 6: Esempi di adattatori multipli

Il pericolo deriva dalla possibilità di superare la corrente massima sopportabile dalla presa e dalla possibilità di cedimento meccanico della presa e degli adattatori a causa del peso eccessivo sugli alveoli.

Cavi elettrici

I cavi elettrici servono per raggiungere con la corrente elettrica i vari punti dell'impianto. I cavi logorati o danneggiati sono pericolosi e possono dare luogo ad incendio o shock elettrico. Assicurarsi che i cavi siano in buone condizioni ed in caso contrario informare prontamente la sezione Manutenzione dell'Ufficio Tecnico.

Al fine di prevenire il danneggiamento dei cavi è opportuno:

- tirare la spina elettrica piuttosto che il cavo quando si disconnette un apparecchio;
- non appoggiare mai mobili su un cavo elettrico e non far mai passare un cavo sotto tappeti o tappezzerie.

Le prolunghere dovrebbero essere usate solamente come una misura provvisoria, non come collegamento permanente. Dovrebbero essere utilizzate per apparecchi a basso consumo, come ad esempio lampade di tavolo. Se occorre utilizzare una prolunga, è consigliabile posizionarla sul pavimento facendo correre il cavo lungo il muro in modo che le persone non inciampino.

Quando si acquista una prolunga, verificare le caratteristiche di sicurezza. Dopo l'uso vanno sempre scollegate. Se lasciate incustodite, possono essere fonte di pericolo.

Apparecchi utilizzatori

Prima di acquistare un apparecchio utilizzatore è bene assicurarsi che riporti sempre la marcatura CE. Essa attesta la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie applicabili al prodotto ed è la condizione necessaria per l'immissione e la libera circolazione dei prodotti sul mercato. Deve essere posta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso. Numerosi apparecchi, oltre alla marcatura CE riportano marchi volontari di organismi riconosciuti italiani o europei, ad ulteriore garanzia della verifica sulle caratteristiche di qualità e sicurezza del prodotto condotta da un organismo certificatore terzo.

Una volta acquistato l'apparecchio, altra buona regola è quella di leggere attentamente le istruzioni d'uso fornite dalla casa produttrice.

Prima di procedere alla pulizia o al lavaggio di tutte le apparecchiature alimentate elettricamente staccare sempre le spine isolando l'apparecchio dalla rete elettrica.

Dopo aver utilizzato un apparecchio è sempre opportuno staccare la spina che lo alimenta, evitando strappi violenti ed avendo cura di spegnere preventivamente l'apparecchio.

Controllare periodicamente il cavo di alimentazione che può essere passibile di deterioramento; non avvolgere i cavi di alimentazione troppo stretti attorno ai vari apparecchi e in nessun modo quando sono ancora caldi.

Se ci si assenta per lunghi periodi, staccare sempre le spine degli apparecchi dalle prese.

Procedure da seguire in presenza di anomalie

Prevenire gli incidenti dovuti all'elettricità è possibile. Occorre, però, riconoscere i segnali di avvertimento che l'impianto elettrico e gli apparecchi utilizzatori danno. I principali sono:

- sensazione di formicolio mentre si sta toccando un apparecchio elettrico od una parte dell'impianto che non dovrebbe essere in tensione;
- apparecchi elettrici o parti dell'impianto che risultano al tatto più caldi del normale;
- frequenti interventi dei dispositivi di protezione;
- effetto flicker ("sfarfallamento") o oscuramento delle luci;
- rumori ed odori insoliti;
- segni di bruciature sulle spine o le prese di corrente o su qualsiasi altra parte dell'impianto elettrico e delle apparecchiature (nerofumo);
- mancanza improvvisa di energia elettrica;
- danneggiamento degli isolamenti come cavi od interruttori che mostrano conduttori scoperti.

Nel caso si presentasse uno o più di questi segnali, occorre avvisare immediatamente il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.

In presenza di un qualunque tipo di inconveniente nell'impianto elettrico, come ad esempio quelli che qui di seguito si elencano, è ASSOLUTAMENTE PROIBITO INTERVENIRE ma è necessario rivolgersi al settore Manutenzione dell'Ufficio Tecnico.

1. **Surriscaldamento dei componenti elettrici:** Il surriscaldamento anormale di portalampane, spine, prese, adattatori, prese multiple, ciabatte, ecc., è spesso provocato dall'ossidazione dei contatti elettrici o da un cattivo collegamento meccanico.

2. **Intervento dell'interruttore generale:** L'interruttore generale si disinserisce automaticamente ogni qual volta nell'impianto elettrico si verifica un disservizio e/o una situazione pericolosa. Prima di reinserire l'interruttore generale occorre individuare ed eliminare, se possibile, la causa del disservizio.

3. Lieve scossa superficiale sugli apparecchi o sulle parti metalliche: L'assenza o l'inadeguatezza dell'impianto di terra e/o dell'interruttore differenziale fanno sì che l'utente percepisca una lieve scossa quando tocca o sfiora le parti metalliche di taluni apparati elettrici o alcune masse metalliche apparentemente scollegate dall'impianto elettrico (tubature idriche, del riscaldamento, del gas, telai metallici, ecc.). Questo pericoloso inconveniente è generato da una perdita di isolamento di un apparecchio elettrico o di una parte dell'impianto elettrico.

4. Inconvenienti su cavi elettrici o prolunghe: Nel caso si avverta un anormale innalzamento della temperatura dei cavi o delle prolunghe che collegano gli apparecchi elettrici all'impianto, occorre scollegarli e farli verificare. Anche sollecitazioni meccaniche improprie o ripetute possono danneggiare i cavi elettrici o le prolunghe, provocando la rottura totale o parziale dell'isolamento che, in taluni casi, può consentire la fuoriuscita del conduttore con conseguenze pericolosissime per l'utente.

5. Integrità e funzionalità dei componenti fissati a parete: In nessun punto del luogo di lavoro l'utente, agendo su interruttori, prese o altri dispositivi, deve poter venire in contatto con parti elettriche sotto tensione. Per questo motivo, prima di manipolare o toccare tali componenti, occorre verificare che essi siano integri e perfettamente fissati alla loro sede, in modo che non tendano a sfilarsi dalla parete.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Effettuare valutazione del rischio elettrico con apposita relazione tecnica.

PROTEZIONI DAI FULMINI (ART. 84)

Il datore di lavoro deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

MISURE DI PREVENZIONE

Redigere relazione tecnica per gli impianti di protezione dai fulmini.

LAVORI IN QUOTA (ART. 107 SS.)

Per lavoro in quota si intende un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Presso la sede i lavoratori non svolgono di norma lavoro in quota.

SCALE (ART. 113)

SCALE PORTATILI

- Verificare la presenza di scale semplici portatili (*Sempre e comunque di pochi gradini*).
- Le scale manuali devono essere in buono stato.
- Le scale manuali devono essere utilizzate solo in modo occasionale e correttamente per raggiungere la quota o per brevissime operazioni (*Archiviazioni documenti*) e non per lavori prolungati nel tempo.
- Le scale manuali non devono presentare innesti.
- Le scale manuali devono essere munite di idonei appoggi di base e di testa antisdrucchiolevoli.

- I carichi movimentati sulle scale manuali devono essere inferiori a 25 kg.
- Le modalità d'uso delle scale manuali devono essere corrette e in particolare deve essere previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede. Durante l'esecuzione dei lavori particolari la persona a terra deve vigilare in modo continuo sulla scala.
- Le scale doppie del tipo a compasso devono avere una lunghezza non superiore a 5 metri e devono essere corredate di dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza.
- Non devono essere presenti scale portatili a elementi innestati (*All'italiana o simili*).
- Non deve essere consentita la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento.

USO DI AUTOVEICOLI AZIENDALI (ART. 69 SS.)

Per l'uso di autoveicoli aziendali per motivi di lavoro, il rischio principale è quello di incidenti stradali; l'automezzo è un'attrezzatura di lavoro, pertanto è soggetto alla normativa che regola l'uso delle attrezzature di lavoro.

Nella sede comunale alcuni lavoratori utilizzano autovetture aziendali per motivi di lavoro.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

I lavoratori che utilizzano autoveicoli aziendali devono partecipare ad un corso di informazione e formazione sui rischi specifici.

Gli autoveicoli devono essere sottoposti a manutenzione e controlli periodici regolari, da annotare su un apposito registro.

RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI MERCI ACCATASTATE

Si definiscono merci accatastate tutte quelle merci che non vengono depositate in apposite scaffalature.

Le operazioni di stoccaggio e accatastamento delle merci devono essere eseguite a regola d'arte per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e per consentire di trasbordare le merci in maniera efficiente.

Nella sede comunale non sono presenti merci accatastate.

RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI SCAFFALATURE INDUSTRIALI

Le scaffalature metalliche, come portapallet, portaripiani, cantilever, drive in, utilizzate nei luoghi di lavoro, sono considerate "attrezzature di lavoro" come specificato dal parere del Ministero del lavoro, pertanto occorre verificare che siano rispettate le prescrizioni riportate di seguito.

Le scaffalature devono:

1. essere collocate su pavimento resistente, piano e antisdrucchiolevole ove la circolazione di veicoli e pedoni sia debitamente regolata;

2. essere munite di un cartello ben visibile che indichi la portata massima di progetto in Kg per metro quadrato di superficie;
3. essere solidamente ancorate contro il ribaltamento, che può verificarsi anche a causa dell'apertura dei cassetti contenenti oggetti pesanti;
4. i montanti debbono poggiare su basette di ripartizione del peso sul pavimento.

In quanto considerate attrezzature di lavoro, le scaffalature industriali sono soggette alle prescrizioni dell'art. 71 D. Lgs. 81/2008, pertanto il datore di lavoro deve provvedere a:

- installare e utilizzare in conformità alle istruzioni d'uso,
- effettuare la manutenzione per garantirne la sicurezza nel tempo, tenendo conto del libretto d'uso e manutenzione;

trattandosi di attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, devono essere sottoposte:

- a controlli periodici, secondo le frequenze stabilite nelle indicazioni fornite dal fabbricante;
- a controlli straordinari per garantirne la sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali con possibili conseguenze per la sicurezza, come riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali;
- gli interventi di controllo di cui sopra devono essere effettuati da persona competente;
- i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e conservati in azienda (almeno degli ultimi tre anni).

Nella sede comunale non sono presenti scaffalature industriali.

RISCHI CONNESSI A CANCELLI E SERRAMENTI AUTOMATICI

Si definiscono "cancelli o portoni motorizzati" un'ampia tipologia di aperture:

- cancelli scorrevoli,
- cancelli ad ante apribili
- portoni basculanti
- portoni sezionali e/o avvolgibili
- porte automatiche.

I serramenti motorizzati, ai sensi del D.lgs. 17/2010, sono considerati "macchine" e devono essere conformi ad una specifica normativa, in quanto costituiscono una notevole fonte di rischio.

Non sono considerati serramenti motorizzati le porte tagliafuoco.

Nella sede comunale non sono presenti serramenti automatici.

RISCHI CONNESSI A LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AEREE

Non sono presenti linee elettriche aeree.

RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO

Le aziende che effettuano stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al piombo (batterie), devono dotarsi, ai sensi del [decreto n. 20 del 24 gennaio 2011](#), di apposite sostanze assorbenti e neutralizzanti - preventivamente

testate dalle università e dagli istituti specializzati - da utilizzare in caso di fuoriuscita dell'acido dalle batterie, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo ed evitare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Pertanto, chiunque abbia in azienda, a qualsiasi titolo, batterie (stazionarie, portatili, a trazione) o effettui attività di deposito, vendita, trasporto ecc. di batterie, deve dotarsi di sostanze assorbenti e neutralizzanti nelle quantità prescritte dal decreto.

Per quanto riguarda, ad esempio, le batterie a trazione presenti sui carrelli elevatori o transpallet elettrici (*Capo 1.2. del decreto*), si dovrà tenere a disposizione e conservare in prossimità dell'area adibita a ricarica, un quantitativo di sostanze assorbenti e neutralizzanti che dovrà essere calcolato sulla base di alcuni parametri indicati e precisamente:

- piccoli impianti (fino a 5 batterie): quantità necessaria alla completa neutralizzazione del 50% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido;
- medi impianti (fino a 20 batterie): quantità necessaria alla completa neutralizzazione del 100% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido;
- grandi impianti (oltre 20 batterie): quantità necessaria alla completa neutralizzazione del 200% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

In tutte le aree ove sono previste, oltre alla ricarica, anche la sostituzione delle batterie esaurite, i quantitativi sopra indicati devono essere raddoppiati.

Nella sede comunale non sono presenti accumulatori al piombo.

RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

I lavoratori del Cimitero non effettuano attività di manutenzione.

**SEGNALETICA DI SICUREZZA
D. LGS. 81/2008 – TITOLO V**

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 161 SS.)

Si intende per segnaletica di sicurezza una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale (art. 162).

Nei locali devono essere presenti:

- la segnaletica relativa alle attrezzature antincendio,
- i cartelli indicatori delle vie e delle uscite di emergenza;
- i cartelli indicatori del presidio di primo soccorso.

Nei luoghi di lavoro non sono presenti rischi gravi e specifici che richiedano una segnalazione mediante appositi cartelli.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Integrare la segnaletica secondo le prescrizioni della vigente normativa.

**MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
D.LGS. 81/2008 – TITOLO VI**

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (ART. 167 SS.)

La movimentazione manuale di carichi è limitata, negli uffici, al sollevamento delle cartelle per l'archiviazione dei documenti.

L'attività lavorativa riguarda anche lo spostamento e movimentazione di carichi di materiale di vario tipo, in relazione alle attività prettamente cimiteriali svolte dagli operai.

1. Caratteristiche del carico	La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: -è troppo pesante -è ingombrante o difficile da afferrare -è in equilibrio instabile -è collocato in posizione distante dal corpo
2. Sforzo fisico richiesto	Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: -è eccessivo -può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco -può comportare un movimento brusco del carico -è compiuto con il corpo in posizione instabile

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro	<p>Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta -il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore -il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione -il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi -il pavimento o il punto di appoggio sono instabili -la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate
4. Esigenze connesse all'attività	Da verificare

Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate nella tabella di cui sopra si procede alla valutazione considerando che:

La movimentazione manuale dei carichi in questa fase di lavorazione è legata soprattutto ai lavori di spostamento e movimentazione di materiali connessi con le attività cimiteriali.

L'organizzazione del servizio prevede il ricorso ai sistemi di movimentazione meccanica ogni qualvolta sia possibile. Nei casi in cui questo non sia possibile deve essere attuata una corretta procedura nella movimentazione dei carichi (base d'appoggio, posizione degli arti inferiori e superiori).

I lavori che comportano lo spostamento di materiali di peso elevato (non effettuabile meccanicamente) vengono svolti sempre da un numero adeguato di uomini in modo da ridurre sia lo sforzo legato al sollevamento del peso che le altre difficoltà legate alle caratteristiche del materiale sollevato: ingombro, difficoltà di presa sicura.

MISURE DI PREVENZIONE

Nel caso in cui la necessità della movimentazione manuale del carico ad opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro organizza l'attività in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana. nel caso specifico il datore di lavoro:

a) ha valutato le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione per il gruppo omogeneo;

b) ha tenuto conto in particolare delle condizioni che incidono a determinare la criticità della movimentazione manuale dei carichi in base all'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008;

pertanto, adotta le seguenti procedure e misure, atte a ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII.

CONSIDERAZIONI FINALI

Considerate le criticità della movimentazione manuale dei carichi riportate sopra si procede alla valutazione globale dell'attività considerando che:

1. L'attività di movimentazione manuale dei carichi non è continuativa.

2. La movimentazione manuale comporta essenzialmente lo spostamento di carichi durante alcune fasi di lavoro. Quando è richiesta la movimentazione manuale dei carichi viene svolta preferibilmente da due o più lavoratori.

Nelle fasi specifiche riportate per i gruppi omogenei, considerando le condizioni di criticità indicate e, tenuto conto delle osservazioni ai punti relativi alle criticità, si valuta che la movimentazione manuale dei carichi ha una incidenza relativa nell'insieme della totale attività.

Pertanto, si rileva un rischio di non particolare gravità per i lavoratori.

Si rileva, comunque, che, le iniziative intraprese dal datore di lavoro congiuntamente al medico competente per la corretta formazione ed informazione dei lavoratori, al fine di ridurre al minimo l'esecuzione di movimenti inadeguati e gravosi per la colonna vertebrale, è un'efficace strumento per la tutela dei lavoratori stessi in base a quanto disposto nell'art. 169 del D. Lgs 81/2008.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Effettuare corso di informazione e formazione sui rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi.

<p style="text-align: center;">ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI D.LGS. 81/2008 – TITOLO VII</p>
--

I lavoratori con mansioni di impiegati utilizzano attrezzature munite di videoterminali, per un tempo pari o superiore a 20 ore settimanali.

Le attrezzature sono tutte marcate CE.

L'organizzazione dei posti di lavoro è conforme ai criteri dell'ergonomia, in quanto la disposizione dei mobili e delle attrezzature consente comodità di movimento e di utilizzo.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (ART. 174 SS.)

Il datore di lavoro ha analizzato i posti di lavoro con particolare riguardo:

- Ai rischi per la vista e per gli occhi;
- Ai problemi legati a postura e affaticamento fisico e mentale;
- Condizioni ergonomiche e igiene ambientale.

SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO (ART. 175 SS.)

Il lavoratore che svolge attività al videoterminale per 20 ore settimanali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause o cambiamento di attività (15 min. ogni 120 min. di applicazione continuativa al videoterminale).

SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 176 SS.)

Il lavoratore che svolge 20 ore settimanali di attività con attrezzature munite di videoterminale deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria relativamente ai rischi per la vista e per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART. 177 SS.)

Il lavoratore addetto a videoterminale deve ricevere informazione e formazione particolare, specificatamente riguardo a:

- le misure applicabili al posto di lavoro;
- le modalità di svolgimento dell'attività;
- la protezione degli occhi e della vista.

MISURE DI PREVENZIONE

Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti all'uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali.

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE

- Verificare se predisporre un'illuminazione complementare in caso di necessità.
- Verificare la necessità di installare apposite tende (*Modello a veneziana regolabile*) in caso di superfici vetrate.
- Verificare la necessità di riposizionare le scrivanie in relazione alle sorgenti luminose naturali e/o artificiali.

Schermo

- I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione, una forma chiara e una grandezza sufficiente, ed essere regolabili dall'operatore.
- L'immagine sullo schermo deve essere stabile e non deve presentare sfarfallamenti o altre forme di instabilità.
- La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
- Lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente.
- Lo schermo deve essere preferibilmente a colori.
- Verificare la necessità di sostegni separati di supporto ed orientamento dello schermo mediante un braccio orientabile e piano regolabile.

Tastiera

- La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo, consentire all'operatore di assumere una posizione confortevole tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
- Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente a consentire un opportuno appoggio delle mani e delle braccia dell'utilizzatore.
- La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
- La disposizione della tastiera e delle caratteristiche dei tasti deve agevolarne l'uso.
- I simboli dei tasti devono presentare un buon contrasto e devono essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Stampanti

- Le attrezzature appartenenti alle postazioni di lavoro non devono produrre eccessi di rumore, calore e/o rappresentare fonti di disturbo per gli operatori.

Software

- Il software deve essere adeguato alle mansioni da svolgere, di facile uso ed adatto all'esperienza e conoscenza del singolo utilizzatore.
- Verificare l'esistenza di dispositivi di controllo quantitativo e qualitativo.
- I sistemi devono fornire indicazioni sul loro svolgimento oltre all'informazione in formato e ritmo adeguati agli operatori.

Per il corretto allestimento della postazione di lavoro, vedere lo schema allegato.

AGENTI FISICI D. LGS. 81/2008 – TITOLO VIII
--

Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche artificiali, il microclima e le atmosfere iperbariche.

La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e succ. mod.

La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale e deve essere aggiornata ogni qualvolta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.

I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del presente documento.

MICROCLIMA (ART. 180 SS.)

Effettuare indagine microclimatica.

ATMOSFERE IPERBARICHE (ART. 180 SS.)

Non sono presenti nei luoghi di lavoro condizioni di atmosfera iperbarica (atmosfera avente pressione maggiore di quella atmosferica).

INFRASUONI (ART. 180 SS.)

Sono presenti attrezzature che possono emettere infrasuoni: ventole di raffreddamento dei computer. Il livello di esposizione è valutabile come irrilevante per la salute dei lavoratori.

ULTRASUONI (ART. 180 SS.)

Non sono presenti attrezzature che possono emettere ultrasuoni.

ESPOSIZIONE AL RUMORE (ART. 187 SS.)

Per la valutazione del rumore, occorre tenere in considerazione le seguenti indicazioni:

- Le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere, per legge, meno rumorose possibile.
- Verificare la presenza di altre fonti di rumore nelle vicinanze. Nel caso di una presenza significativa, verificare la necessità di dotazioni di dispositivi di insonorizzazione.
- Verificare la tipologia di rivestimento dei locali (*Controsoffitto a pannelli, rivestimenti di materiali assorbenti*).
- Il datore di lavoro deve eseguire la valutazione del rumore durante il lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (*Se necessita, verifica fonometrica*).

- Eventuali livelli di rumore devono essere ridotti al minimo con misure organizzative e procedurali e privilegiando gli interventi alla fonte.
- Verificare se necessitano, come dai rilievi, opportuni interventi sulle sorgenti di rumore (*Modifiche tecniche, segregazione e insonorizzazione*).

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI (ART. 199 SS.)

Non si utilizzano attrezzature di lavoro che comportano esposizione a vibrazioni meccaniche.

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (ART. 180 E 206 SS.)

Sono presenti attrezzature e/o impianti che producono campi elettromagnetici a bassa frequenza:

- computer,
- stampanti,
- fotocopiatrici.

Uffici: il rischio di esposizione è valutato **irrilevante** per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Per la difesa dalle radiazioni non ionizzanti, i lavoratori sono tenuti ad osservare le seguenti regole:

- mantenersi a distanza dagli oggetti o dalle attrezzature elettriche in funzione;
- non mantenere inutilmente in funzione attrezzature elettriche se non se ne ha necessità o diretta utilità;
- mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i cavi di alimentazione e di messa a terra;
- stare ad almeno 60 cm dal videoterminale e, in presenza di più attrezzature, stare ad almeno 1 metro dal retro dello schermo della postazione vicina;
- durante l'attività lavorativa, mantenersi alla maggiore distanza possibile dal dispositivo emittente, soprattutto con il corpo;
- verificare che le connessioni elettriche e di trasmissione dei segnali collegate alle attrezzature emittenti siano in buone condizioni d'uso; non trascurare le perdite elettromagnetiche provenienti dalle cattive connessioni di guide d'onda o dalla mancanza di involucri schermanti o dai cattivi collegamenti a terra delle stesse;
- non sostare senza motivo nei pressi di un dispositivo elettrico con caratteristiche di potenziale emettitore;
- nell'organizzazione del lavoro, scegliere postazioni di lavoro a lunga permanenza sufficientemente lontane dalle potenziali sorgenti di campo.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ART. 180 E 213 SS.)

Si utilizzano attrezzature che emettono radiazioni ottiche artificiali (fotocopiatrici, fax e stampanti laser). Per il tipo e la frequenza dell'esposizione, si può valutare il rischio come irrilevante per la salute dei lavoratori.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI (D.LGS. 17.3.95 N. 230)

Non sono presenti nei locali di lavoro apparecchi che emettano alcun tipo di radiazione ionizzante.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE NATURALI

Il lavoro degli agenti si svolge spesso all'aperto, pertanto comporta l'esposizione a radiazioni ottiche naturali.

Le più autorevoli organizzazioni internazionali (ICNIRP, ILO,WHO) e nazionali (Istituto Superiore Sanità), preposte alla tutela della salute e sicurezza, e gli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale concordano nel considerare la radiazione ultravioletta solare un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor), da valutare e prevenire alla stregua di tutti gli altri rischi presenti nell'ambiente di lavoro. In particolare, per tali lavoratori sono da tempo individuate e caratterizzate molte patologie fotoindotte, i cui organi bersaglio sono pelle ed occhi. La principale patologia fotoindotta è senz'altro il cancro della pelle.

In merito agli aspetti legislativi relativi alla protezione dei lavoratori outdoor nei confronti della radiazione solare classificata dallo IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicità per l'uomo) e pur costituendo un fattore di rischio per tutte le attività outdoor, essa non è stata inserita nell'elenco degli Agenti cancerogeni o mutageni del D.Lgs. 81/2008.

Pur essendo le radiazioni UV solari escluse dal campo di applicazione specifico del Titolo VIII, comunque l'art. 181, comma 1 specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da "identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione" facendo particolare riferimento alle norme di buona tecnica (UNI, CEI, ISO) e alle buone prassi (ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto v).

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nell'attuare le misure di tutela va tenuto sempre conto che il rischio da radiazione UV è strettamente collegato, oltre che all'esposizione, anche a fattori individuali, per cui l'applicazione delle misure di tutela conseguenti la valutazione dell'esposizione deve essere effettuata lavoratore per lavoratore in relazione anche ai dati personali (fototipo, farmaci, patologie) e lavorativi (presenza di agenti fotosensibilizzanti), in stretta collaborazione con il medico competente.

I lavoratori outdoor sono spesso esposti ad alcune sostanze fotosensibilizzanti: schermi solari chimici, disinfettanti, fenotiazine (creme, coloranti e insetticidi), oli essenziali (profumi), solfuro di cadmio (tatuaggi), farmaci (diuretici a base di tiazide, antinfiammatori non steroidei, sulfamidici, tetracicline).

SOGGETTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL RISCHIO

- Donne in gravidanza;
- Albini e individui di fototipo 1 e 2;
- Portatori di malattie del collagene;
- Soggetti in trattamento con farmaci fotosensibilizzanti,
- Individui con particolari patologie oculari o dermatologiche.

MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE

- Organizzare l'orario di lavoro in modo che nelle ore in cui gli UV sono più intensi (11-15 e 12-16 con ora legale), si privilegino i lavori da eseguire in interni o

- Consumare i pasti e fare le pause sempre in luoghi ombreggiati.
- Tenere conto che:
 - Anche se il cielo è nuvoloso vi è esposizione ai raggi UV;
 - È necessario proteggersi anche in autunno-inverno e non solo in primavera-estate;
 - Il vetro blocca quasi totalmente la trasmissione degli UV.
- Indumenti protettivi (da indossare anche se fa caldo):
 - Copricapo d'ordinanza;
 - Abiti in tessuti freschi ma a trama fitta, in cotone/poliestere; esistono inoltre tessuti anti UV realizzati secondo la norma UNI EN 13758, che recano il marchio specifico, reperibili nei negozi sportivi e nei centri commerciali.
- Creme solari: sono molto efficaci, ma a causa di possibili interazioni con altre sostanze per esposizione simultanea, la scelta della crema solare deve essere effettuata consultando il medico competente.
- Gli occhi devono essere protetti con occhiali da sole, con i seguenti requisiti: marcatura CE, preferibilmente dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 1836, buona aderenza al viso.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Per prevenire i rischi connessi, attuare le misure di prevenzione sopra indicate e consultare il medico competente.

Informare e formare i lavoratori sui rischi specifici connessi con l'esposizione alle radiazioni solari e sulle misure di prevenzione adottate.

ESPOSIZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Non si verifica esposizione ad agenti atmosferici in quanto il lavoro si svolge in locali chiusi.

L'attività degli agenti si svolge spesso all'aperto ed è perciò soggetta all'esposizione agli agenti atmosferici, in particolare pioggia, alte temperature, basse temperature.

Contro la pioggia, i lavoratori devono essere protetti mediante indumenti impermeabili, possibilmente in fibra traspirante, stivali o scarpe antipioggia.

L'esposizione ad alte temperature può provocare vari danni, come stanchezza e apatia, pericolose per lavori che richiedono notevole attenzione, squilibri dovuti alla perdita di liquidi e sali, il "colpo di calore" con collasso e perdita di conoscenza.

I danni provocati dalle basse temperature derivano invece dall'incapacità dell'organismo umano di compensare tutto il calore disperso nell'ambiente freddo.

MISURE DI PREVENZIONE

È opportuno quindi adottare le seguenti misure:

- In caso di pioggia, indossare indumenti impermeabili traspiranti, stivali o scarpe antipioggia.

Per le alte temperature:

- alternare il lavoro a periodi di riposo;
- fornire ripari contro i raggi solari, per es. cappelli con visiera;
- disporre di acqua potabile.

<p style="text-align: center;">SOSTANZE PERICOLOSE D. LGS. 81/2008 – TITOLO IX</p>
--

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (ART. 221 SS.)

Presso la sede si utilizzano agenti chimici: inchiostri e toner per stampanti e telefax.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Per l'utilizzo in sicurezza di questi materiali, si veda la procedura allegata al presente documento.

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (ART. 233 SS.)

Non sono presenti nel luogo di lavoro agenti cancerogeni o mutageni ai sensi delle definizioni dell'art. 234.

PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'AMIANTO (ART. 246 SS.)

Si dovrà compiere una ricognizione visiva nell'edificio al fine di rilevare l'eventuale presenza di materiali potenzialmente contenenti amianto. Tali materiali potrebbero essere stati impiegati per:

- Coibentazioni e rivestimenti di tubazioni o pareti.
- Coperture di fabbricati.
- Pavimentazioni (alcuni tipi).
- Guarnizioni di tenuta per fluidi caldi.
- Isolanti termici ed acustici per impianti o macchinari.
- Altro.

Oltre alla ricognizione visiva è consigliabile, se esiste un dubbio al riguardo, consultare la documentazione tecnica di progetto della parte in esame, oppure chiedere informazioni al costruttore/fornitore relative ai materiali impiegati.

AGENTI BIOLOGICI D. LGS. 81/2008 – TITOLO X
--

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (ART. 266 SS.)

Ai sensi del presente documento si intende per:

- *agente biologico*: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- *microrganismo*: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- *coltura cellulare*: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

I lavoratori con mansioni di operaio specializzato seppellitore potrebbero essere soggetti a rischio biologico, occorre pertanto consultare il medico competente per la sorveglianza sanitaria.

RISCHIO BIOLOGICO NEGLI UFFICI

Fonti di pericolo biologico: materiale documentale, arredi, tendaggi, polvere, impianti di climatizzazione.

Vie di esposizione: Inalazione di bioaerosol; contatto con superfici/oggetti contaminati.

Agenti biologici potenzialmente presenti:

- Virus (Rhinovirus, virus influenzali)
- Batteri (gram negativi, stafilococchi, legionelle)
- Funghi (cladosporium spp., penicillium spp., alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp.)
- Allergeni (allergeni indoor della polvere: acari, muffe, blatte, animali domestici).

Effetti sulla salute: Disturbi alle vie respiratorie, allergie, dermatiti, infezioni, Sick Building Sindrome, Building related Illness.

Prevenzione e protezione:

- Formazione sulle corrette prassi igieniche;
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione polvere;
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria);
- Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici;
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità delle superfici e della polvere;
- Controllo aria, superfici, polveri, acqua, filtri dei condizionatori.

ADDETTI SQUADRA PRIMO SOCCORSO

I lavoratori addetti alla Squadra di primo soccorso, nominati ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. A, nello svolgimento di tale compito, sono soggetti a potenziale rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 78, comma 4 e allegato IX).

In particolare, il rischio è connesso all'accidentale contaminazione con liquidi biologici (sangue ecc.) durante le operazioni di soccorso ad eventuali infortunati.

INTERVENTI DI PREVENZIONE IN PROGRAMMA

Al fine di evitare o ridurre l'esposizione ai rischi suddetti, occorre attuare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- informare e formare i lavoratori sui rischi inerenti al contatto con infortunati;
- adottare misure di protezione individuale: dopo aver lavato accuratamente le mani, indossare guanti monouso;
- si devono predisporre idonee procedure per la manipolazione e il trasporto di materiali che possono contenere agenti biologici all'interno del luogo di lavoro (es. attrezzature o indumenti sporchi di sangue).
- Occorre inoltre dotare gli addetti alla Squadra di pronto soccorso di idonei mezzi di protezione individuale, in particolare di guanti di lattice.
- Si rimanda al Medico competente per ogni altra indicazione su provvedimenti utili a tutelare la salute dei soccorritori e degli infortunati.

**PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
D. LGS. 81/2008 – TITOLO XI**

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (ART. 287 SS.)

Si intende per “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

Nella sede di lavoro non si verifica il rischio di formazione di atmosfere esplosive.

**RISCHI DA STRESS LAVORO-CORRELATO
D. LGS. 81/2008 ART. 28**

ACCORDO EUROPEO 8 OTTOBRE 2004

Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori, con la conseguente necessità di una specifica azione congiunta.

Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore. Affrontare la questione può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori.

Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.

L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato comporta l’analisi di alcuni fattori, relativi a:

- organizzazione del lavoro,
- condizioni di lavoro e ambientali,
- comunicazione,
- fattori soggettivi.

INTERVENTI IN PROGRAMMA

Effettuare la valutazione dei rischi da stress correlato al lavoro.

**SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI PER MANSIONE**

SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI

Mansione : Operaio addetto ai servizi cimiteriali

ATTIVITÀ	RISCHI	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	INTERVENTI IN PROGRAMMA
1. Manutenzion e delle aree cimiteriali	<p>Posizioni di lavoro scomode, con possibili disturbi muscolo scheletrici e circolatori</p> <p>Lesioni arti superiori</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare pause di riposo 	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare pause di qualche minuto per riposarsi • Dotare i lavoratori di dispositivi di protezione individuale adeguati al lavoro da svolgere: scarpe antinfortunistiche, tute.
2. Accoglienza del feretro, tumulazione, esumazione	<p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Posizioni di lavoro incongrue</p> <p>Cadute da scale, da luoghi elevati</p> <p>Rischio chimico per l'uso di cemento</p> <p>Carico e disagio psicologico per contatto con dolore, morte, aspetti macabri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche, stivali di gomma, guanti, camici da lavoro, tute monouso, maschere a carboni attivi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature meccaniche per il sollevamento e la movimentazione dei carichi • Richiedere scheda di sicurezza dei materiali impiegati e munirsi dei DPI specifici • Informazione e formazione sulla movimentazione manuale dei carichi • Informazione e formazione sul rischio biologico • Dotare la Sala autopsia di impianto di aerazione forzata
3. Operazioni ausiliarie nelle autopsie: trasporto e preparazione delle salme, raccolta resti, pulizie campo operatorio, vestizione e ricomposizione e delle salme nelle casse	<p>Lesioni per l'uso delle attrezzature di lavoro</p> <p>Esposizione a rischio biologico per contatto con materiale organico</p> <p>Esposizione a fetori da materiale organico in decomposizione, con nausea e disturbi digestivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione e formazione sulla movimentazione manuale dei carichi • Informazione e formazione sul rischio biologico • Dotare la Sala autopsia di impianto di aerazione forzata
4. Operazioni	Movimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi di 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature

<p>ausiliarie nelle autopsie: trasporto e preparazione delle salme, raccolta resti, pulizie campo operatorio, vestizione e ricomposizione e delle salme nelle casse</p>	<p>manuale dei carichi</p> <p>Posizioni di lavoro incongrue</p> <p>Cadute da scale, da luoghi elevati</p> <p>Carico e disagio psicologico per contatto con dolore, morte, aspetti macabri</p> <p>Lesioni per l'uso delle attrezzature di lavoro</p> <p>Esposizione a rischio biologico per contatto con materiale organico</p> <p>Esposizione a fetori da materiale organico in decomposizione, con nausea e disturbi digestivi</p>	<p>protezione individuale: scarpe antinfortunistiche, stivali di gomma, guanti, camici da lavoro, tute monouso, maschere a carboni attivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>meccaniche per il sollevamento e la movimentazione dei carichi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazione e formazione sulla movimentazione manuale dei carichi • Informazione e formazione sul rischio biologico • Dotare la Sala autopsia di impianto di aerazione forzata
<p>5. Smaltimento rifiuti derivanti da esumazioni (bare da rompere manualmente per effettuare l'insaccamento)</p>	<p>Lesioni, strappi muscolari</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		<ul style="list-style-type: none"> • Dotare i lavoratori di attrezzature idonee a ridurre il carico di lavoro: es. motosega ecc.
<p>6. Esposizione agli agenti atmosferici</p>	<p>Patologie delle vie respiratorie</p> <p>Disturbi dell'apparato muscolo scheletrico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		<ul style="list-style-type: none"> • Fornire ai lavoratori indumenti di lavoro adeguati alle diverse condizioni atmosferiche
<p>7. Presenza di materiale infiammabile</p>	<p>Incendio, con ustioni di vario grado, intossicazione per i fumi respirati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione, formazione ed esercitazione antincendio • Divieto di fumare e di usare fiamme libere 	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare l'accumulo disordinato di materiali infiammabili • Verificare che i cavi elettrici siano in buone condizioni, eliminare quelli logori

			<ul style="list-style-type: none"> • Installare estintori in numero sufficiente.-
8. Disagio derivante da locali di ricovero inadeguati	Refettorio e spogliatoio con arredamenti e attrezzature inadeguati e privi di impianti di riscaldamento e di condizionamento	•	<ul style="list-style-type: none"> • Dotare i locali di ricovero di impianti di riscaldamento e di condizionamento • Dotare il refettorio di scaldavivande • Chiudere con opportuna cabina il vano doccia e munirlo di portasapone disinfettante e asciugamani monouso • Dotare lo spogliatoio di armadietti a doppio scomparto (uno per ciascun lavoratore) e di lettino da infermeria con rotolo di carta • Eliminare tutti gli oggetti non più funzionanti o utilizzabili (es. frigorifero rotto, materiali vari presenti nei corridoi)

SCHEDA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI**Mansione: Impiegati**

Attività	RISCHI	PROVVEDIMENTI ADOTTATI	INTERVENTI IN PROGRAMMA
1. Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale per 20 ore settimanali	Irritazione degli occhi, danni all'apparato visivo Disturbi muscolo scheletrici	Attrezzature ergonomiche	Sorveglianza sanitaria Effettuare pause di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale
2. Uso di fotocopiatrici e stampanti	Irritazione degli occhi o della pelle per esposizione agli inchiostri e toner	Informazione e formazione specifiche Predisposizione di un locale per la fotocopiatrice ben areggiato dove non stazionano lavoratori	Per l'uso di queste apparecchiature attenersi alla procedura allegata al documento
3. Presenza di materiale infiammabile	Incendio, con ustioni di vario grado, intossicazione di fumi	Informazione e formazione specifiche Verifica periodica dell'impianto elettrico Divieto di fumare	Evitare l'accumulo disordinato di materiale cartaceo Eliminazione di eventuali cavi elettrici logorati
4. Esposizione al fumo passivo di sigarette	Patologie delle vie respiratorie	Divieto di fumare	Far rispettare il divieto di fumare anche ai presenti occasionali e applicare le sanzioni
5. Utilizzo di materiale per cancelleria (colla, forbici, taglierini)	Ferite da taglio Intossicazione e irritazione della pelle per impiego di colla		Porre particolare attenzione all'impiego di materiale per cancelleria
6. Microclima	Stress da microclima poco favorevole Patologie riferite all'uso estremo degli impianti Rischio biologico	Presenza di impianto di riscaldamento Manutenzione periodica degli impianti	Effettuare indagine microclimatica

**TABELLE DI CALCOLO DEL
LIVELLO DI RISCHIO**

Mansione: impiegati			
S + T + O + F	P= (S+T+O+F) /4	D	R = P x D
2 + 1 + 3 + 5 = 11	3 → Media	3 → Grave	9 → MODERATO

Mansione: Addetto servizi cimiteriali			
S + T + O + F	P= (S+T+O+F) /4	D	R = P x D
1 + 3 + 2 + 5 = 11	3 → Media	4 → Molto grave	12 → ALTO

**PROGRAMMA DELLE MISURE MIGLIORATIVE
PER LA SICUREZZA E INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE E
DEGLI INCARICATI PER L'ATTUAZIONE**

D.LGS. 81/2008 ART. 28 COMMA 2 LETTERA c) E LETTERA d)

INTERVENTO DA ATTUARE	INCARICATO PER L'ATTUAZIONE
Consultare il medico competente in merito all'esposizione a rischio biologico potenziale per gli operai seppellitori	Datore di lavoro
Integrare la segnaletica di sicurezza ove carente, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • Installare la segnaletica "a bandiera" per i mezzi antincendio Integrare la segnalazione delle vie di esodo potenziandone la visibilità sia frontale sia laterale	Datore di lavoro
Effettuare la valutazione dei rischi da stress correlato al lavoro.	Datore di lavoro
Organizzare gli spazi e le postazioni di lavoro secondo i criteri dell'ergonomia (spazio sufficiente per muoversi agevolmente, eliminazione degli intralci ecc.)	Datore di lavoro
Effettuare verifiche periodiche dell'impianto di terra	Datore di lavoro
Tenere chiusi a chiave i quadri elettrici e apporre in prossimità di essi i cartelli di "divieto di usare acqua sugli impianti elettrici per spegnere incendi"	Datore di lavoro
Effettuare a cura di tecnici specializzati le seguenti valutazioni dei rischi fisici : <ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione naturale e artificiale; • Aerazione naturale e artificiale; <ul style="list-style-type: none"> • Microclima; • Sicurezza impianti elettrici; • Protezione contro le scariche atmosferiche. 	Datore di lavoro

-> INTERVENTI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

INTERVENTO DA ATTUARE	PERIODICITÀ	INCARICATO PER L'ATTUAZIONE
Sottoporre gli estintori a controllo periodico da parte di personale qualificato	Semestrale	
Verificare la disponibilità di mezzi antincendio	Una volta al mese	
Organizzare corso di informazione e formazione sui rischi per tutti i lavoratori (aggiornamenti periodici)	Una volta all'anno	
Dotarsi di un Programma e di un Registro delle manutenzioni e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro	Aggiornare ad ogni intervento	
Verificare le condizioni igieniche dei locali di lavoro e dei servizi igienico-assistenziali	Una volta alla settimana	
Controllare che il contenuto della cassetta di Primo Soccorso sia completo e in buono stato	Stabilire periodicità con il Medico competente	

Per gli interventi relativi ai rischi nelle singole fasi di lavoro, si vedano le tabelle delle "Mansioni".

LAVORO IN SICUREZZA IN UFFICIO

NORME DI COMPORTAMENTO

1. IL POSTO DI LAVORO

- Mantenere i cassetti delle scrivanie chiusi per evitare urti e inciampi.
- Mantenere il tavolo di lavoro libero da materiale non necessario.
- Verificare il buono stato dei collegamenti elettrici e delle apparecchiature (in caso di anomalie richiedere l'intervento tecnico).
- Per il collegamento di più apparecchiature non utilizzare prese multiple a T ma richiedere l'installazione di più prese.
- Collocare le apparecchiature e raccogliere i cavi elettrici e di trasmissione in modo che non provochino intralci.

2. MOVIMENTAZIONE CARICHI

- Verificare il buono stato di ancoraggio e stabilità degli scaffali (in caso di anomalie richiedere l'intervento tecnico).
- Non sovraccaricare gli scaffali con oggetti troppo pesanti e collocarli in modo stabile.
- Nel prendere o posare pacchi di documenti non caricarsi, e nel sollevare utilizzare la forza delle gambe e non della schiena.
- Nel movimentare pesi, evitare di ruotare il tronco, ma girare su tutto il corpo.
- Se si devono porre oggetti in alto, evitare di inarcare la schiena, ma usare una scala a norma.
- Verificare prima di salire sulla scala che sia correttamente aperta e posizionata.
- Verificare il buono stato della scala (in caso di anomalie richiedere l'intervento tecnico).
- Non utilizzare le scale in modo non conforme o arrampicarsi sugli scaffali, su cataste di documenti, o su sedie.

3. USO DELLE ATTREZZATURE

- Non installare apparecchi non autorizzati quali fornelli, stufette, scaldavivande ecc.

Stampante


- Mantenere il libretto delle istruzioni nelle vicinanze della macchina e consultarlo in caso di dubbi.
- Per la sostituzione delle cartucce delle stampanti, seguire le istruzioni d'uso e manutenzione della macchina.

Video

- Polvere e impronte possono impedire una corretta visione, è buona norma pulire il video con prodotti adeguati.

Fotocopiatrici – Stampanti laser

- Mantenere il libretto delle istruzioni nelle vicinanze della macchina e consultarlo in caso di dubbi.
- Ridurre la quantità di toner immagazzinata al quantitativo minimo di consumo.
- Se la sostituzione del toner non è affidata ad una ditta specializzata, seguire quanto appreso in apposito corso di formazione e utilizzare guanti monouso.
- Verificare che ci sia la dovuta aerazione nei locali ove sono installate fotocopiatrici e stampanti laser.
- Smaltire i contenitori secondo le prescrizioni di legge.



Posizionare il video e la tastiera in posizione corretta rispetto al corpo. (il corpo, le tastiere ed il video devono essere sulla stessa linea)

Il monitor deve essere posizionato ad una distanza che può variare a piacimento tra i 50 e 70 cm

Regolare in altezza il monitor in modo che sia un po' più basso dell'altezza degli occhi

Il piano di lavoro deve avere una superficie chiara, possibilmente non di colore bianco, ed in ogni caso non riflettente

Posizionare la tastiera sul tavolo di lavoro in modo che ci sia lo spazio sufficiente per appoggiare gli avambracci

Richiedere un poggiatesta nel caso non risulti possibile mantenere i piedi ben poggiati per terra

Assumere una corretta posizione del corpo sulla poltrona.

Regolare lo schienale con un angolo può variare a piacimento tra i 90° ed i 110°

Utilizzare solamente le apposite poltrone che hanno il sedile e lo schienale regolabile, ed i cinque piedi di appoggio.